# REGOLAMENTO (CE) N. 780/2009 DELLA COMMISSIONE

## del 27 agosto 2009

## che fissa le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 28 *bis*, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (R.A.A.)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [1], e in particolare l'articolo 28 *bis*, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma,

visto il parere del comitato di esperti istituito a norma del paragrafo 2 di detti articoli,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 28 *bis*, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee fissano le condizioni per la concessione di una indennità di disoccupazione rispettivamente all'ex agente temporaneo e all'ex agente contrattuale che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un'istituzione delle Comunità europee.

(2) Le disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 2 di detti articoli devono essere stabilite dalla Commissione.

(3) È opportuno assicurare che l'ex agente temporaneo o contrattuale adempia agli obblighi stabiliti dalla legislazione applicata dai servizi competenti del luogo in cui è residente, come se fosse titolare di prestazioni di disoccupazione in virtù di tale legislazione.

(4) L'obiettivo di una semplificazione delle procedure va perseguito sia nelle relazioni tra gli aventi diritto e i servizi amministrativi, sia nelle relazioni tra i servizi nazionali e comunitari.

(5) Una più efficace collaborazione tra la Commissione e i servizi nazionali competenti in materia di occupazione e di disoccupazione può essere ottenuta in particolare attraverso lo scambio elettronico di dati, segnatamente nel quadro del progetto EESSI (scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 *bis*, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito R.A.A.), l'ex agente temporaneo o contrattuale di tali Comunità che si trovi nelle condizioni definite al paragrafo 1 di detti articoli è tenuto a espletare le seguenti formalità:

1) presentare all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, entro un termine di otto giorni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso tale istituzione, una dichiarazione in cui precisa:

   a) di trovarsi senza impiego dopo tale cessazione dal servizio;

   b) di risiedere o di aver stabilito la sua residenza sul territorio di uno Stato membro delle Comunità;

   c) il luogo e l'indirizzo di residenza;

2) e

   a) iscriversi come disoccupato, il più presto possibile e comunque non oltre un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità, presso i servizi di collocamento competenti del luogo di residenza;

   b) qualora una legislazione nazionale contempli prestazioni di disoccupazione, presentare domanda per beneficiare di tali prestazioni, il più presto possibile e comunque non oltre un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità, al servizio o all'istituzione competenti del luogo di residenza;

3) al momento dell'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera a), presentare l'attestato, messo a sua disposizione dall'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, ai servizi di collocamento di cui sopra, i quali completano senza indugio tale attestato o quanto meno la sezione certificante l'iscrizione dell'interessato in qualità di disoccupato; l'attestato, il cui modello è allegato al presente regolamento, può essere sostituito da una comunicazione semplificata, trasmessa per esempio per via elettronica sulla base di un accordo tra la Commissione, in rappresentanza di tutte le istituzioni delle Comunità, e i servizi nazionali in questione;

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1) e, da ultimo, dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 1).

4) trasmettere immediatamente l'attestato compilato all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva;

5) adempiere agli obblighi e sottoporsi ai controlli, stabiliti dalla legislazione applicata dai servizi competenti del suo luogo di residenza, che incombono ai disoccupati e ai beneficiari di prestazioni di disoccupazione o altre prestazioni di natura simile;

6) e

a) a cominciare dal secondo mese civile successivo a quello dell'iscrizione di cui al paragrafo 2, presentare all'inizio di ogni mese un modulo compilato a cura dei servizi di collocamento e, se del caso, di disoccupazione del suo luogo di residenza, i quali attestano in tal modo il più presto possibile se la persona:

— è iscritta in qualità di disoccupato e ha chiesto di beneficiare di prestazioni di disoccupazione o di altre prestazioni di natura simile conformemente alla legislazione nazionale del luogo di residenza,

— ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo 5,

— ha diritto a prestazioni di disoccupazione o ad altre prestazioni di natura simile specificando, in caso affermativo, l'importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse;

b) entro un termine di quindici giorni a decorrere dal rilascio dell'attestato di cui alla lettera a), il cui modello è allegato al presente regolamento, far pervenire tale attestato all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, la quale lo trasmette immediatamente alla Commissione. L'attestato può essere sostituito da una comunicazione semplificata, trasmessa per esempio per via elettronica sulla base di un accordo tra la Commissione, in rappresentanza di tutte le istituzioni delle Comunità, e il servizio di collocamento in questione.

*Articolo 2*

L'ex agente temporaneo o contrattuale è tenuto a comunicare immediatamente all'istituzione a cui apparteneva e alla Commissione ogni modifica della sua situazione o di quella dei componenti della sua famiglia che incida sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del R.A.A.

*Articolo 3*

Anche se ha perduto ogni diritto alle prestazioni nazionali in virtù della legislazione nazionale applicabile, l'ex agente temporaneo o contrattuale è tenuto a continuare ad adempiere agli obblighi e a sottoporsi ai controlli che incombono ai beneficiari di tali prestazioni per continuare ad avere diritto all'indennità di cui all'articolo 28 *bis*, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del R.A.A. Analogamente i servizi competenti del suo luogo di residenza sono tenuti a continuare a imporgli tali obblighi e tali controlli.

*Articolo 4*

Ogni volta che, dopo aver adempiuto alle formalità di cui all'articolo 1 in uno Stato membro, stabilisca la sua residenza in un altro Stato membro durante il periodo di concessione dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 *bis*, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 4, del R.A.A., l'ex agente temporaneo o contrattuale deve iscriversi come disoccupato nel paese di nuova residenza al più tardi entro un termine di trenta giorni ed espletare tutte le formalità elencate nell'articolo 1.

*Articolo 5*

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 28 *bis* del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee [1] è abrogato.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.

*Per la Commissione*
Siim KALLAS
*Vicepresidente*

[1] GU L 11 del 15.1.1988, pag. 31.

*ALLEGATO*

## COMUNITÀ EUROPEE

MODULO CE — AATC [1]

**ATTESTATO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE IN QUALITÀ DI DISOCCUPATO E AL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE DI UN EX AGENTE TEMPORANEO O CONTRATTUALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

[Articolo 28 *bis*, paragrafo 2, terzo comma, e articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee]

| | |
|---|---|
| 1. | Istituzione destinataria delle Comunità europee |
| | ..... |

| | |
|---|---|
| 2. | Informazioni relative all'ex agente delle Comunità europee |
| 2.1. | Cognome: ..... |
| 2.2. | Nome: ..... |
| 2.3. | Indirizzo di residenza: ..... |
| | ..... |

**Parte A — Iscrizione e controllo**

3. Con il presente attestato si certifica che la persona di cui sopra:

3.1. ☐ si è iscritta come disoccupato in data (gg/mm/aaaa) __/__/____ presso i servizi di collocamento di .....

3.2. ☐ è rimasta iscritta in qualità di disoccupato dal __/__/____ al __/__/____

☐ non ha adempiuto agli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale dal __/__/____ al __/__/____

Motivo: .....

.....

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Istituzione nazionale che rilascia l'attestato (parte A) | |
| 4.1. | Denominazione: ..... | |
| 4.2. | Indirizzo: ..... | |
| 4.3. | Timbro: | 4.4. Data: |
| | | 4.5. Firma: |

(1) CE: Comunità europee
AATC: ex agente temporaneo o contrattuale

**Parte B — Domanda di prestazioni di disoccupazione**

5. Con il presente attestato si certifica:

5.1. ☐ che la persona di cui al riquadro 2 ha presentato domanda di prestazioni di disoccupazione in data __/__/____

5.2. ☐ che tale domanda è in corso di istruzione

6. La persona di cui al riquadro 2:

6.1. ☐ non ha diritto a prestazioni di disoccupazione

Motivo: .....

.....

6.2. ☐ ha diritto a prestazioni di disoccupazione o ad altre prestazioni di natura simile

6.2.1. dal __/__/____ al __/__/____

6.2.2. per … giorni

6.2.3. per un importo lordo ☐ giornaliero ☐ settimanale ☐ mensile di: .....

6.2.4. Il calcolo dell'importo dell'indennità mensile si basa su:

☐ i giorni di calendario

☐ 5 giorni lavorativi alla settimana

☐ 6 giorni lavorativi alla settimana

6.2.5. Numero di giorni esclusi dalle prestazioni (festivi, ecc.) nel periodo in questione: .....

6.2.6. Importo netto dell'indennità versata per il mese considerato: .....

7. Il versamento delle indennità è stato:

7.1. ☐ sospeso dal __/__/____ al __/__/____

Motivo: .....

.....

7.2. ☐ soppresso

Motivo: .....

.....

8. Per il secondo mese di controllo e i mesi successivi:

☐ Con il presente attestato si certifica che la persona di cui al riquadro 2 non ha diritto alle prestazioni nazionali e che non si registra alcuna modifica rispetto all'attestato del mese precedente.

| | |
|---|---|
| 9. Istituzione nazionale che rilascia l'attestato (parte B)<br>9.1. Denominazione: .....<br>9.2. Indirizzo: ..... | |
| 9.3. Timbro: | 9.4. Data: __/__/____ |
| | 9.5. Firma:<br>..... |

## ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL MODULO

(Il modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le linee punteggiate)

A. **Istruzioni per i servizi delle Comunità europee**

1. Il servizio competente dell'istituzione delle Comunità europee presso il quale l'ex agente temporaneo o contrattuale esercitava la sua attività compila i riquadri 1 e 2.

2. Il servizio in questione rilascia all'ex agente cinque copie del modulo così compilato.

B. **Istruzioni per i servizi nazionali**

1. Al momento dell'iscrizione del disoccupato, l'istituzione nazionale competente compila perlomeno la sezione 3.1, il riquadro 4 e la sezione 5 del modulo che l'ex agente temporaneo o contrattuale è tenuto a inoltrare alla medesima e a inviare, successivamente alla compilazione, all'istituzione destinataria delle Comunità europee indicata nel riquadro 1.

2. In seguito, l'istituzione nazionale compila mensilmente perlomeno la sezione 3.1, il riquadro 4 e le sezioni 5 o 8, nonché le altre sezioni a seconda dei casi.

C. **Istruzioni per l'ex agente delle Comunità europee**

Per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 *bis*, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee,

l'interessato deve:

1. entro la fine del mese successivo alla cessazione dell'attività in qualità di agente temporaneo o contrattuale, iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento dello Stato membro in cui ha stabilito la sua residenza;

2. adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione dello Stato membro in cui è iscritto in qualità di disoccupato;

3. trasmettere una copia del modulo per compilazione al servizio nazionale, una prima volta, al momento dell'iscrizione come disoccupato e, successivamente, una volta al mese (cfr. precedente punto B);

4. presentare il modulo compilato all'istituzione destinataria (cfr. riquadro 1).